



CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE 2024.....	2
NOTIZIE IN SINTESI.....	2
STOP A SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO	4
IL RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE	5
TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2024 E VERSAMENTI	6
PROROGA DELLE ASSEMBLEE ONLINE SEMPLIFICATE	7
MANCATA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.	8
ACQUISTO "PRIMA CASA" SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI	9
CONTRIBUTI I.V.S. 2024 PER ARTIGIANI E COMMERCianti.....	11
MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2024	13
PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2024	14





CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE 2024

NOTIZIE IN SINTESI**CONSULTAZIONE
DEL CASSETTO
FISCALE**

- Il provvedimento dell'Agenzia Entrate 8.03.2024, n. 105669 prevede che tutti i contribuenti (operatori economici, persone fisiche e altri soggetti non titolari di partita Iva) possano avvalersi del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici, senza necessità di sottoscrivere un accordo di servizio.
- Le fatture elettroniche sono disponibili in consultazione fino al 31.12 del 2° anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di interscambio (Sdi).
- La novità è importante soprattutto per i privati consumatori, ai quali in precedenza occorreva un'espressa adesione al servizio di consultazione.

**PERDITE
E CONTINUITÀ
AZIENDALE
NEI BILANCI 2023**

- Con la predisposizione dei rendiconti annuali relativi al 2023 ritornerà la piena applicazione della disciplina ordinaria della riduzione del capitale sociale per perdite, così come prevedono le disposizioni fissate dagli artt. 2246, 2447, 2482-bis e 2482-ter c.c.
- Pertanto, moltissime aziende dovranno fare i conti con i loro patrimoni netti già incisi dalle perdite pregresse rinviate per effetto della disciplina speciale.
- Gli imprenditori, inoltre, dovranno valutare se sia necessario attivare uno strumento previsto dall'ordinamento per garantire la continuità aziendale, come ad esempio la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, ovvero altro strumento di composizione concorsuale. La questione, tuttavia, riguarda non solo la necessità di esaminare le prospettive aziendali, ma anche e soprattutto come contabilizzare e considerare le perdite rinviate nel tempo e quelle registrate a fine 2023.

**MODELLO
PER LE
LIQUIDAZIONI
PERIODICHE
AGGIORNATO**

- L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello di comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva per applicare le novità apportate dal D.Lgs. 1/2024, ossia l'innalzamento a 100 euro della soglia minima.
- Inoltre, sono state apportate ulteriori lievi modifiche per adeguare il modello e le relative specifiche tecniche, quali, ad esempio, l'eliminazione nella casella relativa agli "Eventi eccezionali" il codice "2" che era relativo all'accesso alla sospensione dei versamenti Iva prevista in favore di federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

**VOTO
PLURIMO**

- La L. 5.03.2024, n. 21, recante "interventi a sostegno della competitività dei capitali", modifica l'art. 2351 c.c.: sarà possibile inserire negli statuti delle Spa non quotate il voto decuplo, conservabile anche dopo la quotazione.
- In sostanza, lo statuto può prevedere l'emissione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni, purché non meramente potestative (cioè sulla base della volontà personale di uno o più soci). Il voto plurimo potrà essere diversamente modulato riguardando ad esempio tutte le assemblee, cioè sia ordinarie che straordinarie o solo una di esse, oppure subordinato a situazioni particolari.

**SLITTA
AL 31.10
L'INVIO C.U.
RELATIVE AI
PROFESSIONISTI**

- L'Agenzia delle Entrate ha disposto lo slittamento al 31.10.2024 per l'invio della Certificazione Unica dei professionisti, compresi i forfetari; il termine coincide con l'invio del modello 770. Non è quindi obbligatorio che il sostituto d'imposta spedisce entro il 18.03.2024.
- Fino allo scorso anno, le certificazioni delle ritenute sui redditi dei professionisti e degli altri soggetti titolari di partita Iva (ad esempio, sulle provvigioni degli agenti di commercio) potevano essere inviate telematicamente entro la scadenza della dichiarazione, perché per tali soggetti non era prevista la precompilata. Da quest'anno, tuttavia, l'art. 19 D.Lgs. 1/2024 ha esteso la precompilata anche ai titolari di partita Iva, a decorrere dal periodo d'imposta 2024. L'estensione della precompilata ai titolari di partita Iva renderebbe non più applicabile il termine lungo del 31.10 (scadenza 770).

**NON RESIDENTI
CON DIVIETO
DI FATTURA
ELETTRONICA
NEGLI SCAMBI
B2B**

- L'Agenzia delle Entrate ha precisato che nei rapporti B2B è fatto divieto di fatturazione elettronica per il soggetto non residente, non stabilito in Italia, ma identificato direttamente o con rappresentante fiscale: tramite SdI potrà essere trasmesso solamente un documento a fini contabili o organizzativi, tranne nelle operazioni con consumatori finali in cui tale soggetto risulta debitore di imposta.
- In assenza di obbligo di documentazione tramite fattura elettronica, l'operatore non residente, per necessità organizzative o anche solo di migliore e più trasparente gestione dei rapporti tra le parti, potrà emettere documenti a fini contabili in relazione alla cessione di beni presenti sul territorio nazionale indicando, oltre al codice natura N2.2., che la relativa imposta sarà assolta dal cessionario nazionale ex art. 17, c. 2 D.P.R. 633/1972.



**RITENUTA
DEGLI AGENTI
ASSICURATIVI
CON CRITERIO
DI CASSA**

- L'Agenzia delle Entrate ha confermato l'applicazione del criterio di cassa relativamente alla ritenuta che dovrà essere effettuata, a partire dai pagamenti operati dal 1.04.2024, per le provvigioni corrisposte agli intermediari assicurativi da parte delle compagnie.

**OMESSA
DICHIARAZIONE
E INCARICO AL
COMMERCIALISTA**

- La Cassazione ha confermato che l'affidamento a un professionista dell'incarico di predisporre e presentare la dichiarazione annuale dei redditi non esonera il soggetto obbligato dalla responsabilità penale per il delitto di omessa dichiarazione (trattandosi di reato omissivo proprio, la norma tributaria considera come personale e indelegabile il relativo dovere). Inoltre, ha chiarito che la prova non deriva dalla semplice violazione dell'obbligo dichiarativo né da una colpa in vigilando sull'operato del professionista, ma dalla ricorrenza di elementi fattuali dimostrativi che il soggetto obbligato abbia consapevolmente preordinato l'omessa dichiarazione all'evasione dell'imposta per importi superiori alla soglia di rilevanza penale.

**DOPPIA
NOTIFICA
DELL'AVVISO DI
ACCERTAMENTO**

- La Cassazione ha affermato che, ai fini della validità dell'istanza di definizione agevolata ex art. 6 D.L. 119/2018, occorre avere riguardo non agli atti oggetto della controversia, ma alla controversia in sé; pertanto, "può dirsi effettivamente definita la controversia solo quando la cessazione della materia del contendere investe tutti gli eventuali plurimi procedimenti giurisdizionali pendenti". Pertanto, se l'avviso di accertamento è notificato due volte, sono necessarie 2 impugnazioni e l'istanza di definizione agevolata secondo i criteri della soccombenza ripartita.

**ATTESTATO
DI MERITO INL**

- Con il D.L. 19/2024, in vigore dal 2.03.2024, è stato introdotto l'attestato di merito al datore di lavoro risultato virtuoso, ossia in regola nella gestione dei rapporti di lavoro, dopo un'ispezione dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Tale attestato consente di evitare per un anno ulteriori accertamenti nelle stesse materie della precedente ispezione (fanno eccezione le verifiche sulla sicurezza sul lavoro e le richieste di intervento, nonché le attività d'indagine disposte dalla procura della Repubblica) e l'iscrizione nella "lista di conformità INL" online, pubblica-mente consultabile.

**VERIFICA
DEL POSSESSO
DELLA C.D.
"PATENTE
A PUNTI"
NEI CANTIERI**

- Dal 1.10.2024 le imprese e i lavoratori autonomi che intendono operare nei cantieri temporanei o mobili, indicati dall'art. 89, c. 1, lett. a) D.Lgs. 81/2008, dovranno essere in possesso della c.d. "patente a punti" rilasciata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
- Il committente, anche privato, o il responsabile dei lavori, ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, sarà tenuto a richiedere il possesso della patente, pena l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 711,92 a € 2.562,91 introdotta dallo stesso art. 27 nei casi di appalto e subappalto.

**ARCHIVIAZIONE
E
CONSERVAZIONE
ELETTRONICA UE**

- Il Parlamento Europeo, in data 29.02.2024, ha approvato il regolamento e-Idas2 (atteso in Gazzetta Ufficiale entro il mese di marzo 2024). Con esso vi è il riconoscimento, a livello Ue, di effetti giuridici e di ammissibilità come prova in giudizio, per dati elettronici, documenti elettronici e documenti cartacei digitalizzati, che vengono conservati mediante un servizio di archiviazione elettronica.
- Quindi, se la conservazione di dati e documenti avviene avvalendosi di un prestatore di servizi qualificato, essi godono della presunzione di integrità e autenticità per tutto il periodo di conservazione legale o contrattuale. Conseguentemente, l'onere probatorio di fornire la prova contraria viene spostato sulla controparte.

**PROROGA
COVID
PER ATTI
ACCERTABILI
DAL 2020**

- IFEL ha aggiornato la tabella relativa ai termini di decadenza degli atti di accertamento per omesso e parziale versamento e per infedele e omessa dichiarazione, calcolati con la proroga di 85 giorni prevista dall'art. 67, D.L. 18/2000, pari al periodo di sospensione dell'attività di accertamento disposta per effetto della pandemia tra l'8.03 e il 31.05.2020, evidenziando che quest'anno il termine scade il 25.03 e non il 26.03 dal momento che il 2024 è bisestile.
- La proroga di 85 giorni si applica non solo alle annualità in decadenza nel 2020, ma a tutti gli anni "accertabili" nel 2020, e quindi anche agli omessi versamenti 2018 e alle infedeli e omesse denunce 2017, la cui scadenza ordinaria era fissata al 31.12.2023, ma prorogata al 25.03.2024, in forza appunto della proroga prevista dall'art. 67.

**ESCLUSIONE
DEL CREDITO
DEL
PROFESSIONISTA
NEGLIGENTE**

- La Cassazione ha confermato che la negligenza che ha contribuito a determinare la revoca dell'ammissione al concordato ai sensi dell'art. 173 L.F., riscontrata nella condotta del professionista nell'esecuzione di un incarico per l'assistenza del debitore nell'iter di accesso alla procedura, consente alla curatela del fallimento, intervenuto a seguito della revoca, di eccepire l'inadempimento del professionista nel giudizio di opposizione allo stato passivo e costituisce idonea giustificazione all'esclusione dallo stato passivo fallimentare del credito per compensi relativi all'attività professionale.





STOP A SCONTO IN FATTURA E CESSIONE DEL CREDITO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il 26.03.2024 un decreto legge che introduce misure urgenti in materia di agevolazioni fiscali. In particolare, le disposizioni sono volte alla tutela della finanza pubblica nel settore delle agevolazioni fiscali in materia edilizia e di efficienza energetica. L'intervento si è reso necessario anche alla luce degli ultimi dati certificati dall'ISTAT, che hanno portato alla revisione del deficit relativo all'anno 2023 arrivando alla misura del 7,2%, revisione al rialzo che segue quella già intervenuta per gli anni 2021 e 2022.

CONTENUTO DEL DECRETO

Eliminazione, per gli interventi successivi all'entrata in vigore delle nuove norme, delle residue fattispecie per le quali risulta ancora vigente l'esercizio delle opzioni per il cosiddetto sconto in fattura o per la cessione del credito in luogo delle detrazioni.

Al fine di acquisire, alla scadenza ordinaria del termine previsto per le suddette agevolazioni (4.04.2024), l'ammontare del complesso delle opzioni esercitate e delle cessioni stipulate, si esclude l'applicazione dell'istituto della remissione in bonis che avrebbe consentito, con il pagamento di una minima sanzione, la comunicazione funzionale alla fruizione dei benefici fino al 15.10.2024.

- Al fine di garantire un'adeguata e tempestiva conoscenza delle grandezze economiche e finanziarie connesse alle misure agevolative oggetto del decreto, introduzione di misure volte ad acquisire maggiori informazioni inerenti alla realizzazione degli interventi agevolabili.
- L'omessa trasmissione di tali informazioni, se relativa agli interventi già avviati, determina l'applicazione di una sanzione amministrativa di € 10.000, mentre per i nuovi interventi è prevista la decadenza dall'agevolazione fiscale.

Al fine di evitare la fruizione dei bonus edilizi anche da parte dei soggetti che hanno debiti nei confronti dell'Erario, come già previsto nel nostro ordinamento in altri casi, è sospesa, fino a concorrenza di quanto dovuto, l'utilizzabilità dei crediti di imposta inerenti i bonus edilizi in presenza di iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi imposte erariali nonché ad atti emessi dall'Agenzia delle Entrate per importi complessivamente superiori a € 10.000, se scaduti i termini di pagamento e purché non siano in essere provvedimenti di sospensione o non siano in corso piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

ACE

Introduzione di misure volte a prevenire le frodi in materia di cessione dei crediti ACE, riducendo a una la possibilità di cessione ed estendendo la responsabilità solidale del cessionario alle ipotesi di concorso nella violazione, nonché ampliando i controlli preventivi in materia di operazioni sospette.

RAVVEDIMENTO SPECIALE

Proroga al 31.05.2024 del ravvedimento speciale attualmente in scadenza il 2.04.2024, dopo che la L. 18/2024, di conversione del D.L. 215/2023, aveva esteso il campo d'applicazione alle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta 2022.

ACCERTAMENTI FISCALI 2024

Definizione della corretta procedura di notifica per il 2024, aprendo una finestra di 120 giorni per salvare tutti gli atti di accertamento inviati o notificati dal 1.02.2024, data di entrata in vigore dei decreti attuativi della riforma fiscale sullo statuto dei diritti dei contribuenti (D.Lgs. 219/2023 sul contraddittorio "allargato", in vigore dal 18.01.2024) e sull'accertamento (D.Lgs. 1/2024 sulle nuove procedure per atti emessi dal 30.04.2024).



IL RAVVEDIMENTO SPECIALE DELLE VIOLAZIONI TRIBUTARIE

Il ravvedimento operoso cd. "speciale" prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e ai periodi di imposta precedenti. L'art. 21, c. 1, lett. b) D.L. 34/2023, convertito in L. 56/2023, ha precisato che sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento, commesse relativamente al periodo d'imposta in corso al 31.12.2021 e a periodi d'imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d'imposta sia stata validamente presentata. Quanto all'ambito applicativo, la normativa in questione consente di regolarizzare le violazioni "sostanziali" dichiarative e le violazioni sostanziali "prodromiche" alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione. Il D.L. 215/2023 ha esteso l'agevolazione anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo di imposta in corso al 31.12.2022 con versamento entro il 2.04.2024. Si ricorda che sono considerate valide anche le dichiarazioni trasmesse con un ritardo non superiore a 90 giorni (28.02.2024 per il periodo d'imposta 2022). Un decreto approvato il 26.03.2024 del Consiglio dei Ministri sembra aumentare l'estensione anche al 2021, prevedendo inoltre lo slittamento della regolarizzazione al 31.05.2024, anziché al 2.04.2024.

AMBITO APPLICATIVO

Violazioni, riguardanti le dichiarazioni, **commesse fino al 31.12.2022** su **tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate**.

- Sono ravvedibili le violazioni che, nel contempo, riguardano:
 - le dichiarazioni;
 - i tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.
- Le violazioni dichiarative gestite da altri enti impositori non rientrano nel ravvedimento speciale (ad esempio l'Imu).

MISURA AGEVOLAZIONE

Riduzione della sanzione a **1/18 del minimo** (con il ravvedimento ordinario da 1/9 del minimo a 1/5 del minimo, in relazione al tempo in cui avviene il ravvedimento).

TERMINI**2021 e anni precedenti**

- Rimozione della violazione e pagamento dell'intero importo dovuto, ovvero della 1^a rata, **entro il 30.09.2023**.
- Il termine è stato prorogato al **20.12.2023** con obbligo di versamento in unica soluzione.

Gli importi potevano essere dilazionati in un **massimo di 8 rate** di pari importo, con applicazione degli interessi (2% annuo) con scadenza **30.09.2023, 31.10.2023, 30.11.2023, 20.12.2023, 31.03.2024, 30.06.2024, 30.09.2024 e 20.12.2024**.

2022

- Versamento delle somme dovute:
 - in **unica soluzione entro il 31.03.2024** (essendo domenica è prorogato al 2.04.2024);
 - in **4 rate** di pari importo da versare entro il **31.03.2024** (2.04.2024), **30.06.2024** (essendo domenica è prorogato al 1.07.2024), **30.09.2024** e **20.12.2024**. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

CAUSE OSTATIVE

- **Notifica:**
 - dell'avviso di accertamento, di contestazione della sanzione, di recupero del credito di imposta, della cartella di pagamento;
 - della comunicazione bonaria inerente al controllo formale.





ESCLUSIONI

- Sono escluse dalla regolarizzazione:
 - le violazioni rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi degli artt. 36-bis D.P.R. 600/1073 e 54-bis D.P.R. 633/1972;
 - le violazioni di **natura formale** definibili ex art. 1, cc. da 166 a 173 L. 197/2022;
 - le violazioni degli **obblighi di monitoraggio fiscale** di cui all'art. 4 D.L. 167/1990.

Sono ricomprese nella regolarizzazione le violazioni relative ai **redditi di fonte estera**, all'Imposta sul valore delle attività finanziarie estere (Ivafe) e all'Imposta sul valore degli immobili (Ivie) situati all'estero, non rilevabili attraverso la **liquidazione automatica delle dichiarazioni** ai sensi dell'art. 36-bis D.P.R. 600/1973, nonostante la violazione dei predetti obblighi di monitoraggio.

TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 2024 E VERSAMENTI

Tutti i contribuenti sono obbligati a presentare il modello Redditi esclusivamente per via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato. Il D. Lgs. 1/2024 ha modificato i termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, ulteriormente ritoccati dal D. Lgs. 13/2024 per tenere conto del primo anno di applicazione del concordato preventivo. Si riepilogano le scadenze del 2024, relative al periodo d'imposta 2023.

TERMINI FINALI DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO REDDITI 2024 - PER ANNO 2023					
Soggetti interessati	Dichiarazioni		Pagamenti (saldo e 1 ^a rata acconto)		
	Presentazione tramite uffici postali	Trasmissione telematica diretta o tramite intermediari	Senza maggiorazione 0,40%	Con maggiorazione 0,40%	
Persone fisiche	Dal 15.04 al 30.06	Dal 15.04 al 30.09.	<ul style="list-style-type: none"> • 1.07.2024 (in quanto il 30.06.2024 cade di domenica). • 31.07.2024 per soggetti Ilsa⁴ 	31.07.2024³	
Società di persone ed associazioni art. 6 D.P.R. 600/1973 (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) ⁵ .		Per il 2023 entro il 15.10.2024.			
Soggetti Ires⁵	Con obbligo di redazione del bilancio, approvato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.	Non ammessa	Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.	Entro l'ultimo giorno del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta (1.07.2024).	Entro i 30 giorni successivi
	Senza obbligo di redazione del bilancio.		Per il 2023 entro il 15.10.2024.		
	Che approvano il bilancio oltre 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, se hanno usufruito della proroga di cui all'art. 2364 Codice civile.		Dal 15.04 ed entro l'ultimo giorno del 9° mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta.		
			Per il 2023		





entro il 15.10.2024.

Note

1. Il termine massimo entro cui approvare il bilancio, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, è il 29.06 (28.06.2024 essendo anno bisestile).
2. Se il bilancio non è approvato nel termine massimo (180 giorni) stabilito, in base alle disposizioni di legge, il versamento è comunque effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso (31.07).
3. Il termine di 30 giorni per effettuare il versamento del saldo con la maggiorazione, a titolo di interesse, decorre dalla data prevista per effettuare il primo versamento. Pertanto, le eventuali proroghe del termine per il primo versamento - che si rendano necessarie poiché lo stesso cade durante un giorno festivo - determinano lo spostamento in avanti del giorno da cui decorre il termine per il versamento con la maggiorazione, con conseguente proroga dello stesso (Ris. Ag. Entrate 6.06.2007, n. 128/E).
4. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli Isa e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia, **tenuti a effettuare entro il 30.06.2024 i versamenti** risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di Irap e di Iva, **per il 1° anno di applicazione dell'istituto del concordato preventivo biennale**, possono provvedervi **entro il 31.07.2024 senza alcuna maggiorazione**. Le disposizioni si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli Isa o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di vantaggio e il regime forfetario, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese.
5. Per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare per i quali il termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap relative al periodo d'imposta precedente a quello in corso al 31.12.2023 scade successivamente alla data del 2.05.2024, continuano ad applicarsi per il predetto periodo d'imposta i termini di presentazione vigenti anteriormente alla medesima data.

PROROGA DELLE ASSEMBLEE ONLINE SEMPLIFICATE

L'art. 3, c. 12-duodecies D.L. 215/2023 ha prorogato al 30.04.2024 il termine per fruire della possibilità di svolgere le assemblee delle società di capitali anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (audio-video conferenza), a prescindere da diverse disposizioni statutarie, disposta dal D.L. 18/2020. L'art. 11 L. 21/2024 ha successivamente prorogato tale termine al 31.12.2024.

SOCIETÀ ED ENTI INTERESSATI

- Società a responsabilità limitata ordinarie e semplificate.
- Società per azioni.
- Società cooperative e mutue assicuratrici.
- Consorzi.
- Associazioni.
- Fondazioni.

PROROGA

- L'art. 3 D.L. 215/2023 prevede la proroga dei termini in relazione alla possibilità semplificata di svolgimento delle assemblee delle società di capitali per video conferenza ex art. 106 D.L. 18/2020 **fino al 30.04.2024**.
- L'art. 11 L. 21/2024 ha prorogato **al 31.12.2024** le misure semplificate per lo svolgimento delle assemblee societarie disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, in particolare quanto attiene l'uso di mezzi telematici.

OGGETTO DELLA PROROGA

La disposizione fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea sarà «convocata»; pertanto, **occorre svolgere l'assemblea entro il 31.12.2024 (non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente)**.

- Tutte le società di capitali quindi, ma anche gli enti e i consorzi, **anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie**, con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie possono prevedere che:
 - l'assemblea si svolga, **anche esclusivamente**, mediante mezzi di telecomunicazione (assemblea virtuale);





- l'intervento all'assemblea avvenga **anche mediante mezzi di telecomunicazione** (assemblea in presenza con alcuni soggetti partecipanti attraverso mezzi di telecomunicazione);
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
 - La disposizione sembra applicabile anche alle riunioni degli altri organi sociali, anche in assenza di una clausola statutaria che preveda espressamente la possibilità di convocare l'organo collegiale solo mediante mezzi di telecomunicazione purché ci sia la generica disposizione statutaria prevista dagli artt. 2388, c. 1 e 2404, c. 1 c.c., che consente la partecipazione con tali mezzi (**massima Consiglio notarile di Milano n. 200/2021**).
-
- Le videoconferenze integrali **devono garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto**, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2370 c.c., c. 4 (Spa), 2479-bis c.c., c. 4 (Srl) e 2358 c.c., c. 6 (Cooperative).
 - Ciò senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo, il presidente, il segretario o il notaio.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

- L'avviso di convocazione di **società di capitali** e cooperative, mediante un'apposita previsione, può stabilire (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che:
 - l'assemblea si svolga esclusivamente **mediante mezzi di telecomunicazione** senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio;
 - l'intervento in assemblea sia effettuato mediante mezzi di telecomunicazione;
 - il voto sia espresso in via elettronica o per corrispondenza.
- L'avviso di convocazione delle assemblee delle **S.r.l.**, mediante apposita previsione, può stabilire che **l'espressione del voto** avvenga mediante il metodo della «**consultazione scritta**» o del «**consenso espresso per iscritto**».

RAPPRESENTANTE DELEGATO PER SOCIETÀ QUOTATE

- Nelle società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente, è possibile:
 - nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il «**rappresentante designato**», cui i soci attribuiscono le deleghe di voto;
 - prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato.

La nomina del rappresentante designato e l'intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è ammessa (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari, le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

MANCATA NOMINA DELL'ORGANO DI CONTROLLO NELLE S.R.L.

Il D.L. 118/2021 ha stabilito che con la data di approvazione del bilancio 2022 è scattato l'obbligo, originariamente fissato al 16.12.2019 e successivamente prorogato, di nominare, da parte delle società a responsabilità limitata, un organo di controllo o un revisore. Tale obbligo sussiste qualora sia superato, per 2 esercizi consecutivi, 1 dei 3 limiti normativamente previsti. Si ricorda che il Ministero dell'Economia (interrogazione parlamentare n. 3-01842//2020) ha precisato che i differimenti tempo per tempo concessi non consentivano, in ogni caso, la revoca per giusta causa dell'organo già nominato nel rispetto delle precedenti scadenze. Ciò premesso, qualora non si fosse proceduto alla nomina del revisore legale per effetto delle successive proroghe, l'obbligo ha avuto effetto con decorrenza dal 2023, verificati i dati dei bilanci relativi agli anni 2021 e 2022. Sotto il profilo operativo, si rileva che non poche società, pur dovendo procedere alla citata nomina, hanno ommesso di farlo. Si esaminano le possibili conseguenze.



**SISTEMA
DEI
CONTROLLI
NELLE S.R.L.**

- L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di:
 - un organo di controllo;
 - un revisore.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da **un solo membro effettivo**.

**OBBLIGO
PER LE
S.R.L.**

- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la S.r.l., per **2 esercizi** consecutivi ha superato **almeno uno** dei seguenti limiti:
 - **attivo patrimoniale: € 4.000.000;**
 - **ricavi: € 4.000.000;**
 - **dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità (ULA).**

L'obbligo di nomina cessa quando, **per 3 esercizi consecutivi**, non è superato alcuno dei predetti limiti.

- La nomina dell'organo di controllo o del revisore è altresì obbligatoria se la società:
 - è tenuta alla redazione **del bilancio consolidato;**
 - **controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.**

NOMINA

L'assemblea che approva il bilancio in cui sono superati i limiti indicati al c. 2 e 3 dell'art. 2477 c.c. deve provvedere, **entro 30 giorni**, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore.

Se l'assemblea è inerte, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato **o su segnalazione del Conservatore del Registro delle Imprese.**

Il termine entro cui adempiere l'obbligo di nomina è stato fissato alla **data di approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'esercizio 2022.**

- Eventuali segnalazioni delle conservatorie del Registro delle Imprese dovrebbero riguardare solo le Srl e le cooperative che, pur avendone l'obbligo, non abbiano effettuato la nomina.
- In altri termini, nessuna segnalazione avverrà se tale obbligo dovesse riguardare società tenute alla redazione del bilancio consolidato o quando vi sia il controllo di una società obbligata alla revisione legale dei conti.

ACQUISTO "PRIMA CASA" SENZA IMPOSTE PER GIOVANI UNDER 36 ANNI

L'art. 64 D.L. 73/2021 ha introdotto agevolazioni per l'acquisto della "prima casa" da parte dei soggetti con età non superiore a 36 anni e con bassi redditi, in vigore fino al 31.12.2023. Il D.L. 215/2023 ha precisato che le agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31.12.2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31.12.2024.



**ACQUISTO
“PRIMA CASA”
SOGGETTA
A IMPOSTA
DI
REGISTRO¹⁻²**

- Per determinati soggetti l'acquisto della “prima casa” è **esente** da imposta di registro, nonché dalle imposte ipocatastali con **riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023**.
- L'esenzione dall'imposta opera anche per l'imposta di bollo, seppur non espressamente richiamata dall'art. 64, c. 6 D.L. 73/2021, in quanto il trattamento applicabile non può essere peggiorativo rispetto a quello previsto per l'agevolazione “prima casa” ordinaria.
- Tali esenzioni sono applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa qualora l'acquisto sia effettuato:
 - **da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato** (conseguentemente, l'agevolazione, per l'anno 2023 è applicabile ai soggetti che effettuano l'acquisto della “prima casa” e che sono nati nel 1988 ovvero successivamente);
 - purchè tali soggetti abbiano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a € 40.000 annui.
- Affinchè sia applicabile l'agevolazione rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II-bis all'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 131/1986 concernente le caratteristiche della “prima casa”.
- L'agevolazione non può essere applicabile con riferimento agli immobili abitativi c.d. di lusso (identificati dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).
- L'esenzione, fermo restando i presupposti richiamati precedentemente, è applicabile anche per gli atti traslativi o costitutivi:
 - della nuda proprietà;
 - dell'usufrutto;
 - dell'uso;
 - dell'abitazione,
 - aventi come oggetto la “prima casa”.

**ACQUISTO
“PRIMA CASA”
SOGGETTI
A IVA¹⁻²**

- Qualora l'acquisto della “prima casa” sia soggetta a Iva, è attribuito agli acquirenti “che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è stipulato” (e con riferimento agli atti stipulati nel periodo compreso **tra il 26.05.2021 e il 31.12.2023**), un **credito d'imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta** in relazione all'acquisto.
- Ne consegue che l'acquirente della “prima casa” potrà recuperare l'Iva pagata al fornitore soggetto passivo.
- Il credito d'imposta potrà essere:
 - portato in **diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni** dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
 - **utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi** delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto;

Nel modello Redditi PF 2024 è previsto il **rigo CR13** per indicare il credito d'imposta.

 - **utilizzato in compensazione** (codice tributo “6928”).
- Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

**IMPOSTA
SUI
FINANZIAMENTI**

I finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti prescritti **sono esenti dall'imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative**, prevista, in mancanza di tale agevolazione, in ragione dello 0,25% (art. 18 D.P.R. 601/1973).

Note

- ¹ L'agevolazione “prima casa” per gli under 36 è fruibile anche per gli acquisti effettuati in sede di **asta giudiziaria (Interp. Ag. Entrate 4.10.2021, n. 653)**.
- ² Non è possibile applicare l'esenzione già in sede di stipula del **contratto preliminare** di acquisto. Fermo restando l'assoggettamento all'imposta fissa di registro del contratto preliminare, è possibile, in presenza delle condizioni di legge, **recuperare l'imposta proporzionale versata** relativamente ad acconti e caparra. Successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita oggetto di agevolazione può essere presentata **istanza di rimborso** per il recupero





dell'imposta proporzionale versata per acconti e caparra in misura superiore all'imposta di registro dovuta per il contratto definitivo (**Interpello Ag. Entrate 1.10.2021, n. 650**).

CONTRIBUTI I.V.S. 2024 PER ARTIGIANI E COMMERCianti

L'aliquota contributiva per il finanziamento delle gestioni dei lavoratori artigiani e commercianti, per l'anno 2024, è pari al 24% per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni. Per i soggetti con età inferiore, l'aliquota continuerà a incrementarsi annualmente dello 0,45% sino al raggiungimento del 24%; pertanto, per il 2024 la misura è pari al 23,70%. È dovuto, inoltre, un contributo per le prestazioni di maternità stabilito nella misura di € 0,62 mensili. Per i soli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,48%, a titolo di aliquota aggiuntiva, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. Continuano ad applicarsi, anche per il 2024, le disposizioni relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dai soggetti con più di 65 anni di età già pensionati.

I dati e gli importi utili per il pagamento della contribuzione dovuta da artigiani e commercianti sono pubblicati nel Cassetto previdenziale, nella sezione "Dati del mod. F24", cui può accedere il contribuente o un suo delegato. Attraverso tale opzione è possibile, inoltre, visualizzare e stampare in formato PDF, il modello da utilizzare per effettuare il pagamento.

Artigiani

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiuvanti con più di 21 anni		Coadiuvanti /coadiutori fino a 21 anni	
		Annuale		Annuale	
Fino a	€ 18.415,00 ¹	24%		23,70%	
Oltre	€ 18.415,00	24%		23,70%	
fino a	€ 55.008,00	24%		23,70%	
Oltre	€ 55.008,00	25%		24,70%	
fino a	€ 91.680,00 ²	25%		24,70%	
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.427,04		€ 4.371,80	
Contributo massimo	Annuale	€ 22.369,92		€ 22.094,88	

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- ¹ Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- ² Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 119.650,00**, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 29.362,42 (€ 29.003,47 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
- ³ Il **contributo minimo**, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a **€ 7,44** annui.



**Commercianti**

Fasce di reddito		Titolari di qualunque età e coadiutori con più di 21 anni	Coadiutori /coadiuvanti fino a 21 anni
		Annuale	Annuale
Fino a	€ 18.415,00 ¹	24,48%	24,18%
Oltre	€ 18.415,00	24,48%	24,18%
fino a	€ 55.008,00		
Oltre	€ 55.008,00	25,48%	25,18%
fino a	€ 91.680,00 ²		
Contributo minimo ³	Annuale	€ 4.515,43	€ 4.460,19
Contributo massimo	Annuale	€ 22.809,98	€ 22.534,94

Note

- I redditi e i relativi contributi minimi e massimi devono essere riferiti a ogni **singolo soggetto** operante nell'impresa; per i **periodi inferiori all'anno solare**, sono rapportati a mese.
- Reddito minimo su cui è calcolato il contributo.
- Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31.12.1995**, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il **massimale annuo è pari a € 119.650,00**, non frazionabile in ragione mensile [contributo massimo annuale € 29.936,74 (€ 29.577,79 per coadiuvanti fino a 21 anni)].
- Il contributo minimo, in base ai valori indicati in tabella, comprende la contribuzione per le prestazioni di maternità (art. 49, c. 1 L. 488/1999), nella misura di € 0,62 mensili per ciascun soggetto iscritto alla gestione, pari a € 7,44 annui.

SCADENZE ORDINARIE 2024**Quote fisse sul minimale di reddito.**

16.05.2024

20.08.2024

18.11.2024

17.02.2025

Quote percentuali sulla parte eccedente il minimale ed entro il massimale (acconti 2024).30.06.2024¹

30.11.2024

Saldo anno 2023.30.06.2024¹Nota¹

Termine prorogabile di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%, applicabile a tutte le ipotesi di compensazione mediante presentazione di delega F24 e non solo a quelle nelle quali residui un'eccedenza a debito a carico del contribuente. La predetta maggiorazione dello 0,40% deve essere versata separatamente dai contributi, con la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e il codice Inps utilizzato per il versamento del relativo contributo. Per il primo anno di applicazione del concordato preventivo biennale, sono prorogati al 31.07.2024, senza alcuna maggiorazione, i versamenti in scadenza il 30.06.2024 degli importi risultanti dai modelli Redditi e Irap 2024.



MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE – MUD 2024

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) è un modello attraverso il quale devono essere denunciati i rifiuti prodotti dalle attività economiche, trasportati, intermediati, smaltiti, avviati al recupero e i rifiuti raccolti dal Comune, nell'anno precedente la dichiarazione. Il modello deve essere presentato entro il 30.04 di ogni anno, con riferimento all'anno precedente, alla Camera di Commercio competente per territorio, ovvero quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione. Tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, sono soddisfatti attraverso la presentazione di un Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura, competente per territorio.

CHI DEVE PRESENTARE IL MUD	Rifiuti	<ul style="list-style-type: none"> • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione. • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti. • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi. • Imprese ed enti che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi. • Consorzi e sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi. • Gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali.
	Veicoli Fuori Uso	Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali.
	Imballaggi	<ul style="list-style-type: none"> • Sezione Consorzi: CONAI o altri soggetti. • Sezione Gestori rifiuti di imballaggio: impianti autorizzati a svolgere operazione di gestione di rifiuti di imballaggio.
	Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione	Soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati.
	Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE rientranti nel campo di applicazione del D. Lgs. 49/2014.
	Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche	Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche iscritte al Registro Nazionale e Sistemi Collettivi di Finanziamento.



PRESENTAZIONE
MUD 2024

- Il Ministero dell'Ambiente ha comunicato che il termine per la presentazione del MUD è fissato in 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione e, pertanto, la presentazione del MUD dovrà avvenire entro il 30.06.2024.
- In considerazione del fatto che il 30.06.2024 coincide con un giorno festivo, il citato termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo, **ovvero al 1.07.2024**.

PRINCIPALI ADEMPIMENTI MESE DI APRILE 2024

Scadenza	Tributo/ Contributo	Adempimento
Giovedì 4 aprile	Condominio	Comunicazione - È stato prorogato dal 16.03 al 4.04.2024 il termine ultimo per l'invio, da parte degli amministratori di condominio, dei dati relativi agli interventi di risparmio energetico e ristrutturazione effettuati nel 2023 sulle parti comuni condominiali (provv. Agenzia Entrate 21.02.2024, n. 53174).
	Bonus edilizi	Comunicazione opzioni - È slittato al 4.04.2024 il termine, ordinariamente fissato al 16.03, entro il quale i contribuenti o i loro intermediari devono comunicare all'Agenzia l'opzione per lo sconto o la prima cessione del credito relativamente alle spese sostenute nel 2023 e alle rate residue non fruites delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, 2021 e 2022 (provv. Ag. Entrate 21.02.2024, n. 55159).
	Erogazioni liberali	Comunicazione - Termine di invio all'Agenzia delle Entrate dei dati delle erogazioni liberali effettuate nel 2023 (provv. Agenzia Entrate 4.03.2024).
Mercoledì 10 aprile	Contributo	Fondo M. Negri, A. Pastore (Ex Fondo Previr), M. Besusso - Versamento dei contributi ai fondi di diritto privato dei dirigenti delle aziende commerciali, relativi al trimestre gennaio-marzo 2024.
	Inps	Lavoratori domestici - Ultimo giorno per il versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale, relativi ai lavoratori domestici per il 1° trimestre 2024.
	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento, entro il 10.04 per i soggetti che liquidano l'Iva mensilmente .
	5 per mille	Iscrizione - Termine per l'iscrizione negli elenchi del 5 per mille 2024 per gli enti non iscritti nell'elenco permanente (D.P.C.M. 23.07.2020).
Domenica 14 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per il deposito, presso la sede sociale, del bilancio dell'esercizio 2023 comprensivo delle allegatte relazioni, nel caso l'assemblea di bilancio sia stata fissata al 29.04.2024.
Lunedì 15 aprile	Iva	Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo. Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni. Operazioni con l'estero - Per le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute, dal 1.07.2022, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, gli operatori Iva residenti trasmettono i dati all'Agenzia delle Entrate utilizzando il formato Xml previsto per la fattura elettronica e inviando i file al Sistema di interscambio secondo le regole di compilazione previste dalle specifiche tecniche allegatte al provvedimento 30.04.2018. Ne consegue che la trasmissione delle fatture attive verso i soggetti non stabiliti in Italia dovrà avvenire entro i termini legislativamente fissati per l'emissione delle fatture (in generale, 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione o il diverso termine stabilito da specifiche disposizioni come le fatture differite ecc.) mentre quella riferita alle fatture passive ricevute da cedente o prestatore estero dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione stessa.
	Associazioni sportive dilettantistiche	Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche, che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.





	Imposta di bollo	Fattura elettronica - Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) dal 1.01.2021, l'Agenzia delle Entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all'integrazione delle fatture che non riportano l'evidenza dell'assolvimento dell'imposta di bollo, ma per le quali l'imposta risulta, invece, dovuta. Entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, l'informazione è messa a disposizione del cedente o prestatore, o dell'intermediario delegato (D.M. 4.12.2020).
	Sale cinematografiche	Credito d'imposta - Fino al 15.04.2024 sarà possibile presentare le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 (comunicato Ministero della Cultura 9.01.2024).
Martedì 16 aprile	Imposte dirette	Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni, su altri redditi di capitale e in relazione ad appalti e subappalti. Entro tale termine deve essere effettuato anche il versamento delle ritenute operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta se di importo pari o superiore a € 500,00 (art. 1, c. 36 L. 232/2016), nonché il versamento delle ritenute operate in relazione alle locazioni brevi (artt. 4, cc. 1/5-bis e 6 D.L. 50/2017). 2° acconto - Termine di versamento della 3ª rata dell'acconto delle imposte sui redditi per chi ha scelto la rateizzazione dell'acconto Irpef di novembre 2023 ex D.L. 145/2023 (persone fisiche titolari di partita Iva con ricavi o compensi 2022 non superiori a € 170.000). Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dal 1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.
	Iva	Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito. Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di marzo 2024, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di febbraio 2024.
	Imposta sugli intrattenimenti	Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.
	Imposta sulle transazioni finanziarie	Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).
	Inps	Contributi previdenziali e assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il modello F24. Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente. Gestione ex-Enpals - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono effettuare il versamento, mediante modello F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.
	Ragionieri commercialisti	Contributi - Termine di versamento della 2ª rata dei contributi minimi e di maternità dovuti per il 2024.
Sabato 20 aprile	Esercenti commercio al dettaglio e agenzie viaggio	Comunicazione - Le operazioni in contanti legate al turismo di importo pari o superiore a € 1.000, effettuate da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli artt. 22 e 74-ter D.P.R. 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei Paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, devono essere comunicate all'Agenzia delle Entrate. La comunicazione va effettuata una sola volta, nell'anno successivo a quello di riferimento entro il 20.04 per i soggetti che liquidano l'Iva trimestralmente .
	Conai	Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono presentare al Conai la denuncia mensile riferita al mese o al trimestre precedente.
Giovedì 25 aprile¹	Iva	Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese precedente. Entro lo stesso termine devono essere presentati anche gli elenchi relativi alle cessioni intracomunitarie del trimestre precedente .
Lunedì 29 aprile	Società di capitali e cooperative	Adempimento - Termine ultimo per l'assemblea dei soci chiamata ad assolvere gli adempimenti di cui all'art. 2364 Codice Civile, fra i quali l'approvazione del bilancio (per quelle società che hanno chiuso l'esercizio al 31.12 dell'anno precedente), salvo la possibilità di proroga per particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.





	Imposta di bollo	Documenti informatici - Termine di versamento telematico, mediante mod. F24, dell'imposta di bollo relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati nel 2023 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (D.M. 17.06.2014 - Ris. Ag. Entrate 2.12.2014, n. 106/E).
Martedì 30 aprile	Imposte dirette	Mod. 730 - A partire dal 30.04 il contribuente può accedere alla dichiarazione precompilata. ISA - Dal 30.04.2024 saranno disponibili i software per la compilazione degli ISA.
		Dichiarazione annuale - Termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno 2023.
	Iva	Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.
		Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese. Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.
Martedì 30 aprile (segue)	Iva (segue)	Regime OSS - Termine di presentazione della dichiarazione e di liquidazione dell'imposta in relazione al 1° trimestre 2024 (Prov. Ag. Entrate 25.06.2021). Regime IOSS - Termine di presentazione della dichiarazione Iva e di versamento dell'Iva in relazione al mese precedente per i soggetti che hanno aderito al regime IOSS. Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione in via telematica, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 1° trimestre 2024, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.
	Imposta di registro	Annotazione fatture emesse - Per i contribuenti trimestrali l'annotazione delle fatture nel registro Iva di cui all'art. 23 D.P.R. 633/1972 (fatture emesse) può essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (art. 1, c. 1102 L. 178/2020).
	Imposta di bollo	Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca. Bollo virtuale - Termine di versamento, mediante Mod. F24, della 2ª rata bimestrale dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale per i soggetti autorizzati (art. 15 D.P.R. 642/1972 - Ris. Ag. Entrate 3.02.2015, n. 12/E).
	Inps	Fattura elettronica - Il cedente o prestatore, o l'intermediario delegato, qualora ritenga che, per una o più fatture integrate, non risultano realizzati i presupposti per l'applicazione del bollo, come diversamente affermato da Agenzia Entrate, procede, entro l'ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati dalla stessa Agenzia (D.M. 4.12.2020).
	Libro unico del lavoro	Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.
	Rapporto per le pari opportunità	Parità di genere - Termine di presentazione della domanda per la fruizione dell'esonerazione contributiva (mess. Inps 4614/2023).
	Revisori enti locali	Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.
	Agenti	Trasmissione - Termine di trasmissione del rapporto in relazione al biennio 2022-2023.
	Enasarco FIRR	Contributo annuo - Termine di versamento del contributo annuo pari a € 25 per i revisori dei conti degli enti locali iscritti nel relativo elenco.
	Strutture sanitarie private	Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente. Riepilogo - Termine per l'invio, da parte della ditta mandante, all'agente o rappresentante dell'estratto conto delle somme versate e accantonate nel 2023 al fondo di previdenza Enasarco e di quelle accantonate presso il FIRR di competenza dell'anno 2023.
	Comunicazione dei compensi - Termine di invio telematico, all'Agenzia delle Entrate, del modello relativo alla comunicazione dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente medico e paramedico nel 2023.	





	Gestori di servizi di pubblica utilità	Comunicazione - Termine di comunicazione all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e ai contratti di servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare stipulati nel 2023.
	Autotrasportatori	Accise - Termine entro il quale le imprese di autotrasporto possono presentare la domanda di rimborso delle accise sul gasolio consumato nel 1° trimestre 2024.
	5 per mille 2024	Correzione di errori - Termine per la richiesta di eventuali correzioni negli elenchi del 5 per mille da parte del legale rappresentante del soggetto richiedente o da un suo incaricato in possesso di delega (comunicato Agenzia Entrate 6.03.2024).
	Assemblee a distanza	Adempimento - Il D.L. Milleproroghe (D.L. 215/2023) ha disposto che le norme sullo svolgimento a distanza delle assemblee ordinarie di società ed enti, disposte dall'art. 106 D.L. 18/2020, sono applicabili alle assemblee sociali tenute entro i 30.04.2024. Da notare che la L. 5.03.2024, n. 21 differisce il termine al 31.12.2024.

Nota¹	<ul style="list-style-type: none">• Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 c.c.).• L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo.• I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998).• Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].
-------------------------	--

